

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

76.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 APRILE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAOLO MORO

INDICE

---

	PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni (3484);	
Rubinacci ed altri: Modifiche alle norme in materia di imposte sulle successioni e donazioni (3143) . . . . .	3
MORO PAOLO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 7
RUBINACCI GIUSEPPE . . . . .	3
VISCO VINCENZO . . . . .	5, 6
VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	6

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 11,30.**

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni (3484) e della proposta di legge Rubinacci ed altri: Modifiche alle norme in materia di imposte sulle successioni e donazioni (3143).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rubinacci ed altri: « Modifiche alle norme in materia di imposte sulle successioni e donazioni ».

GIUSEPPE RUBINACCI. Ringrazio il relatore per la cortesia che ha dimostrato nel prendere in considerazione una proposta di legge di iniziativa del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale. È la prima volta che ciò avviene e devo dire che mi fa piacere. Poiché il relatore si è impegnato lavorando sulla nostra proposta di legge, desidero fare alcune osservazioni. È giusto, infatti, che vengano espressi da parte nostra assenti, dissensi ed osservazioni ai suoi rilievi.

Ci dispiace che il relatore abbia sofferto qualche fastidio per le « terminologie » da noi usate per illustrare gli effetti negativi delle norme in vigore relative all'imposta. Ne chiediamo scusa, non senza peraltro una chiamata di correo verso tanti eminenti studiosi, personalità

politiche ed alti consessi giurisdizionali e costituzionali, che tali apprezzamenti hanno rivolto e rivolgono all'attuale produzione legislativa, specialmente fiscale. Mi limiterò a ricordare le severe e pesanti censure, scritte dal ministro Visentini, nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1984, a proposito di gran parte della legislazione tributaria successiva alla riforma del 1973.

Non concordiamo con le affermazioni del relatore, secondo le quali le due proposte di legge, quella governativa e la nostra, non possono essere contestualmente prese in considerazione, perché sono « abbastanza diversificate tra loro ». Mentre la prima è un puro e semplice adeguamento delle aliquote agli indici ISTAT, la seconda, oltre a tale revisione, comporterebbe sostanziali modifiche strutturali dell'imposta, con la conseguenza di accantonare la nostra proposta, rea, oltre tutto, di non avere previsto la copertura finanziaria per il minore gettito fiscale. Non possiamo che respingere siffatte conclusioni, ricordando che la nostra proposta, precedente al disegno di legge n. 3222 dell'11 ottobre 1985, è assorbente del disegno di legge governativo n. 3484, tanto più che numerose altre iniziative parlamentari (atti del Senato n. 584, n. 701, n. 1128 e n. 1212), di diverse parti politiche, oltre alla nostra, hanno manifestato interesse non soltanto a modificare la tabella delle aliquote ma anche a perequare l'imposizione successoria, in considerazione della specificità di tale tributo, che tanto tartassa quanto poco incassa. Non si tratta soltanto di una nostra osservazione, dal momento che il capogruppo di un partito non piccolo della maggioranza ha effettuato un analogo rilievo, come risulta dal bollettino del-

l'ultima discussione su questo provvedimento.

Ci preme richiamare l'attenzione sulle atipiche caratteristiche di questo tributo, che è definito nel nostro ordinamento come imposta indiretta, perché colpisce il trasferimento tra un soggetto ed un altro, ma che sostanzialmente è un'imposta patrimoniale, che si introita al momento del trasferimento dei beni.

È l'unica imposta indiretta progressiva che, peraltro, « percuote » due volte gli stessi cespiti, ed ambedue con aliquote progressive, una volta in base agli scaglioni di imponibile e l'altra in base ai rapporti di parentela e di affinità tra il *de cuius* e gli eredi. La nostra preoccupazione è stata quella che, in attesa di una effettiva e radicale ristrutturazione della imposta, fosse necessario, per l'immediato, non solo il recupero del drenaggio fiscale, non integralmente recuperabile con il riferimento agli indici ISTAT, ma riequilibrare maggiormente ed estendere le esenzioni e gli abbattimenti di imposta, già previsti nella vigente normativa, a favore di tutte le piccole imprese, qualsiasi sia il loro campo di attività, in una organica politica legislativa, che non può tollerare che l'accisa *mortis causa* provochi la morte di quelle stesse piccole imprenditorie, che altre leggi incentivano ed ancor più incentiveranno, per la concreta soluzione dei problemi della loro innovazione e consolidamento, in un quadro generale di politica economica e sociale per lo sviluppo del Mezzogiorno e per l'occupazione specialmente giovanile.

Fino a quando il nostro ordinamento giuridico non prevederà una certa autonomia giuridico-patrimoniale della impresa individuale, che prescindendo dalle alterne vicende della vita fisica del titolare, sarà necessario comunque un abbattimento di imposta successoria per gli eredi, che intendono proseguirne l'attività.

Ci è pure sembrato urgente e necessario ripristinare la valutazione automatica dei terreni, soppressa dal decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1972, perché i coefficienti catastali allora in vigore non davano alcuna affidabilità di

uniforme determinazione del valore dei beni rustici stessi.

L'entrata in vigore, nel 1985, dei nuovi, rivalutati coefficienti catastali ha tolto di mezzo la loro imperfettibilità per la determinazione automatica dei terreni da un lato, mentre dall'altro la progressiva lievitazione del contenzioso, dipendente dagli accertamenti di valore di detti immobili, ne consiglia l'immediato ripristino.

Con questo stesso intento abbiamo proposto di disciplinare la applicazione dell'esonero dell'imposta successoria, di cui al vigente articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, nel senso di includere nel trattamento a favore dei boschi tutti quelli soggetti a vincolo forestale, prescindendo dall'altitudine in cui essi si trovano, perché è il vincolo forestale che accerta la sussistenza dell'interesse pubblico a tutelare ed incentivare l'attività di forestazione.

L'opzione concessa al contribuente di pagare le imposte di successione mediante cessione parziale o totale dei beni oggetto delle stesse, non coinvolge la struttura dell'imposta, è l'estensione di una facoltà, già concessa per altro tipo di bene, quale contributo positivo per rendere meno odiosa l'imposta successoria e più agevole e praticabile il soddisfacimento dell'obbligo tributario.

Quando è possibile ci sembra doveroso da parte dello Stato l'accoglimento di istanze agevolative e non pregiudizievoli per le entrate fiscali.

Da ultimo, ci sorprende che il relatore consideri non accettabile la nostra proposta di legge, perché mancante di copertura finanziaria per il minore gettito previsto. Il relatore dimentica di citare a quale previsione di entrata si riferisce considerato che la nostra proposta è stata presentata in epoca nella quale non solo non vi era per il 1986 alcun bilancio approvato, ma non era stato neppure presentato dal Governo il bilancio medesimo al quale fare riferimento per la copertura finanziaria dell'eventuale minore introito a partire dal 1986.

Intendiamo pertanto assicurare al relatore che la proposta di legge non è affatto caratterizzata da disinteresse e distacco nei confronti del costo che essa comporta per l'erario. L'omissione dell'ammontare di tale costo era direttamente collegabile con la conoscenza, per il 1986, delle poste di bilancio relative, senza la quale era impossibile determinare l'ammontare della mancata entrata. Oggi conosciamo l'ammontare di tale previsione in 600 miliardi di lire (capitolo n. 1239 dell'entrata), e riteniamo di conseguenza che il minore gettito sia così esiguo, anche per i tempi tecnici necessari per assumere tale entrata, da essere ampiamente soddisfatto dalla riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, che tra l'altro prevede uno specifico accantonamento.

Tuttavia, anche se l'attuale episodio consolida in noi il motivato convincimento che il Parlamento anche in questa occasione si inchinerà al *diktat* dell'esecutivo — che non consentirà un leale confronto, tanto auspicato, quanto disatteso dal Presidente del Consiglio con la richiesta dei voti di fiducia —, non ultimo per compensare i ritardi provocati da singolari forme di temporeggiamento dell'esecutivo stesso, il nostro gruppo concorda sull'esigenza di giungere ad una rapida conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento, riservandosi la presentazione di emendamenti.

VINCENZO VISCO. Purtroppo non ero presente in Commissione quando si è discusso il provvedimento oggi al nostro esame. Ho letto comunque i bollettini ed ho avuto l'impressione che buona parte dei colleghi avesse espresso una valutazione negativa sull'idea stessa dell'imposta di successione. In sostanza si afferma che si tratta di un'imposta che « dà poco gettito »; di un'imposta che va rivista; di un'imposta inutile, studiata quando l'economia e l'assetto sociale del paese erano differenti da quelli attuali.

Mi sembra, quindi, che vi sia una certa predisposizione a « liquidare » l'im-

posta di successione. ciò emerge anche dalla proposta del collega Rubinacci, rappresentante del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, gruppo che segue una linea che va nella direzione di una riduzione drastica dell'imposizione di qualsiasi tipo.

Anch'io penso che l'imposta di successione sia in crisi per tanti motivi. Ma non bisogna dimenticare che, nella tradizione, essa ha visto contributi di grande importanza e che nei progetti di altri paesi, su tale imposta si fa grande affidamento.

Vorrei ricordare qual è la vera funzione di questa imposta nel sistema tributario. Essa non ha il compito, come le altre imposte, di procurare un'entrata, anche perché il suo gettito è istituzionalmente scarso; non si può pensare che essa possa dare rilevanti proventi e ciò perché il tasso di mortalità è molto basso e la distribuzione dei patrimoni è molto concentrata: il 10 per cento della popolazione più ricca possiede il 50 per cento dei cespiti patrimoniali e il 30 per cento della popolazione più povera non dispone di cespiti patrimoniali statisticamente rilevanti. A questo dobbiamo aggiungere alcune esenzioni. Comunque, l'imposta di successione non è in crisi per questo, ma per la sua inefficacia rispetto allo scopo che è quello di redistribuire la ricchezza ed assicurare la parità di condizioni di partenza dei contribuenti.

Vorrei sapere se il Parlamento accetta il principio in base al quale le condizioni di partenza degli individui che vivono all'interno di una società basata sul libero mercato, debbano essere garantiti in tutti i modi possibili. Tale obiettivo si può realizzare in molti modi, come ad esempio l'istruzione gratuita e, appunto, l'imposta sulle successioni che deve essere rafforzata ed eventualmente ripensata.

Prendo atto del fatto che non è questa la sede per una discussione di tale natura, in quanto il disegno di legge al nostro esame adegua le aliquote esistenti al tasso d'inflazione: si tratta di un obiettivo abbastanza limitato sul quale tutti possiamo concordare.

Mi chiedo, e chiedo al Governo, se non sia il caso di riflettere sul funzionamento di questa imposta e sulla sua possibile modificazione. Vi sono, infatti, proposte — che mi trovano particolarmente sensibile — che, individuando l'obiettivo dell'imposta nei più rilevanti patrimoni, capovolgono la logica prevalente che tende a rendere assai difficoltoso il trasferimento del patrimonio anche in linea diretta, agevolando in modo rilevante quei trasferimenti a terze persone anche non familiari. Si tratta di un fenomeno abbastanza interessante in quanto i soggetti potrebbero donare parte o tutto il patrimonio ad altri piuttosto che « darlo » al fisco. La legislazione vigente prevede la possibilità di lasciare cespiti e somme ad enti culturali senza fini di lucro, ma ritengo che tale istituto sia assai poco applicato.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Non è che sia poco applicato, in realtà vi sono pochi donatori.

VINCENZO VISCO. Non comprendo per quale motivo alla relazione al disegno di legge oggi al nostro esame, non siano stati allegati dati che mostrino il funzionamento dell'imposta sulle successioni, soprattutto in riferimento al numero delle stesse da confrontare con il numero dei decessi nel medesimo periodo, in modo da poter quantificare l'evasione in questo settore.

Ritengo che uno dei problemi da tenere presente è quello relativo al fatto che ormai l'imposta sulle successioni e sulle donazioni — che considero molto importante — si è trasformata in un'imposizione sugli immobili di proprietà di soggetti appartenenti al ceto medio e medio-elevato. Quanti accertamenti sono stati effettuati dagli uffici? Con quali risultati? Nel caso di trasferimenti di partecipazioni azionarie, cosa si può fare?

Per quanto riguarda il merito del disegno di legge oggi al nostro esame, non ho ben capito il motivo per il quale, trattan-

dosi di un provvedimento d'indicizzazione, in realtà si è ricorsi a modifiche strutturali, anche se esse, tutto sommato, vanno nella direzione da me auspicata. Si abbassano, infatti, le aliquote per le successioni in favore degli affini e si aumentano quelle in linea retta. L'effetto di questa riforma è quello di rivalutare il minimo imponibile e recuperare, invece, il gettito sui patrimoni più rilevanti. Mi chiedo se non fosse il caso di lasciare le cose come stavano.

Un'altra questione che vorrei sottolineare è quella che fa riferimento ad una serie di limiti stabiliti in cifra fissa dalla normativa vigente e che vengono rivalutati moltiplicandoli per il coefficiente quattro. Si tratta degli immobili di cui all'articolo 2 e dei fondi rustici di cui all'articolo 3. Non comprendo per quale motivo questo criterio non debba essere esteso anche agli altri limiti stabiliti in misura fissa, fermi dal 1972. Il secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, prevede una cifra fissa di lire 500 mila nel caso vengano sostenute spese funerarie.

Vi è poi l'esonero dall'obbligo della dichiarazione, che rimane a 15 milioni. Inoltre emerge la questione relativa al limite di deducibilità per le imposte pagate all'estero per la stessa situazione, che rimane invariato, e quella riguardante il limite previsto per i figli naturali non riconosciuti. Non so se si tratti di una fattispecie ancora importante, tuttavia ritengo che anche tale limite vada adeguato ai nuovi valori, anche perché non credo che possa avere alcuna influenza sul gettito, dal momento che le stime di gettito vengono fatte — suppongo — prendendo in considerazione i dati esistenti e verificando le conseguenze dell'applicazione dei nuovi scaglioni.

Voglio ora sottoporre all'attenzione dei colleghi un'altra questione: tutti i parlamentari hanno ricevuto in casella una lettera che riguarda la questione relativa alla riduzione al 50 per cento dell'INVIM per trasferimenti, a causa di morte, in

linea retta ed al coniuge. Si fa qui notare che questa agevolazione viene di fatto recuperata in quanto gli uffici interpretano — correttamente sul piano formale — la legislazione in modo tale che lo sgravio sull'INVIM viene poi recuperato sulle successioni. Colgo l'occasione per dire che personalmente sono contrario alle agevolazioni che, però, se volute, devono essere applicate adeguatamente.

In sostanza occorre abolire l'agevolazione oppure renderla effettivamente operante. Colgo l'occasione per ricordare che il legislatore non acquista certo credito eliminando, per motivi formali, gli sgravi a cui il cittadino ritiene di avere diritto.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali e rinvio a domani, per le repliche, il seguito della discussione.

Avverto inoltre che è pervenuto l'ordine della Presidenza di sconvocazione delle Commissioni. Come convenuto in sede di ufficio di presidenza, gli argomenti già all'ordine del giorno e non affrontati, saranno iscritti all'ordine del giorno di domani.

**La seduta termina alle 12,10.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO